

Sabato 24 ottobre 2020

IL CASO DEL GIORNO

Cessione del credito per gli interventi edilizi "libero"

/ Anita MAURO e Arianna ZENI

Con l'art. 121 del DL 34/2020, è stata attuata una vera e propria "generalizzazione transitoria" della possibilità di fruire delle **detrazioni "edilizie"** mediante opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, aprendo altresì alla generalità dei soggetti terzi (ivi incluse banche e intermediari finanziari) la possibilità di acquisire i crediti di imposta.

Per le spese sostenute negli anni **2020 e 2021**, infatti, per tutte le detrazioni elencate nel comma 2 del citato art. 121 è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante (per un approfondimento sulle modalità di esercizio dell'opzione si veda lo Speciale Eutekne.info).

Le detrazioni "edilizie" per le quali risulta possibile esercitare le opzioni, di cui al comma 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, sono quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e riguardano più nello specifico gli **interventi** di:

- recupero del patrimonio edilizio [...]

PAGINA 2

IMPRESA

Maggiori informazioni dall'OdV al collegio sindacale

Le nuove norme di comportamento messe in consultazione dal CNDCEC rafforzano i rapporti tra i due organi

/ Maria Francesca ARTUSI e Annalisa DE VIVO

Nell'aggiornamento dei principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, in pubblica consultazione da pochi giorni, il CNDCEC ripropone con formulazione immutata la norma sui **rapporti** del collegio sindacale con l'Organismo di Vigilanza.

Come nella precedente versione (aggiornata al 2015), la norma 5.5. recita: "Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, il collegio sindacale **acquisisce informazioni** dall'organismo di vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato ex DLgs. n. 231/2001. Il Collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell'organismo di vigilanza a favore dell'organo amministrativo e dello stesso Collegio sindacale. La funzione di organismo di vigilanza può essere affidata al Collegio sindacale".

È una norma basata sull'esistenza di

un obbligo informativo "univoco" dell'OdV nei confronti del collegio sindacale, verosimilmente in ragione della **maggior ampiezza** dei controlli demandati a quest'ultimo, tra i quali rientrano anche quelli connessi al modello organizzativo adottato dalla società, nonché alla sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza in capo all'OdV. Gioverà peraltro evidenziare che quest'ultimo, se da un lato è soggetto ad obblighi informativi, dall'altro deve anche ricevere flussi informativi da parte delle altre funzioni preposte ai controlli e dall'organo amministrativo, poiché solo in tal modo è posto in condizione di svolgere correttamente la propria attività di vigilanza sul modello.

A conferma di tale impostazione, negli innovati criteri applicativi che accompagnano la norma il CNDCEC specifica che il programma di incontri tra i due organi deve essere **concordato** tenendo presente che l'OdV deve assicurare la regolarità della propria attività in base [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Eccedenza da Patent box con integrativa per il consolidato

Conguagli delle somme anticipate per la tutela previdenziale in quarantena al via

Istanza di Fondo incentivo occupazione alla Cassa edile del luogo di assunzione

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

FISCO

Nuova procedura web per inviare i corrispettivi di benzina e gasolio

/ Corinna COSENTINO

A partire da ieri, 23 ottobre 2020, è disponibile una nuova **applicazione web** per la trasmissione dei dati dei corrispettivi da parte dei distributori [...]

PAGINA 4

Cessione del credito per gli interventi edilizi "libero"

Per la formalizzazione, scrittura privata senza obbligo di registrazione

/ Anita MAURO e Arianna ZENI

Con l'[art. 121](#) del DL 34/2020, è stata attuata una vera e propria "generalizzazione transitoria" della possibilità di fruire delle **detrazioni "edilizie"** mediante opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, aprendo altresì alla generalità dei soggetti terzi (ivi incluse banche e intermediari finanziari) la possibilità di acquisire i crediti di imposta.

Per le spese sostenute negli anni **2020** e **2021**, infatti, per tutte le detrazioni elencate nel comma 2 del citato art. 121 è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante (per un approfondimento sulle modalità di esercizio dell'opzione si veda lo [Speciale Eutekne.info](#)).

Le detrazioni "edilizie" per le quali risulta possibile esercitare le opzioni, di cui al comma 1 dell'art. 121 del DL 34/2020, sono quelle elencate dal comma 2 del medesimo articolo e riguardano più nello specifico gli **interventi** di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'[art. 16-bis](#) comma 1 lett. a) e b) del TUIR;
- efficienza energetica di cui all'[art. 14](#) del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'[art. 119](#) commi 1 e 2 del DL 34/2020;
- adozione di misure **antisismiche** di cui all'[art. 16](#) comma 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all'art. 119 comma 4 del DL 34/2020;
- recupero o restauro della **facciata** degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[art. 1](#) commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- installazione di impianti solari **fotovoltaici** di cui all'art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 commi 5 e 6 del DL 34/2020;
- installazione di **colonnine** per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'[art. 16-ter](#) del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 comma 8 del DL 34/2020.

Né l'art. 121 del DL n. 34/2020, né il provvedimento Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. [283847](#) attuativo sembrano richiedere una forma particolare per la cessione del credito di imposta.

Ciò premesso ci si chiede se l'eventuale formalizzazione della cessione del credito di imposta mediante **scrittura privata** determini il sorgere di obblighi di registrazione.

In linea di principio, infatti, le cessioni di crediti fuori campo IVA configurano atti soggetti a obbligo di registrazione in termine fisso, anche se stipulate per **scrittura privata** non autenticata (la redazione per corrispondenza commerciale rende la registrazione obbligatoria solo in caso d'uso).

Tuttavia, si ritiene che l'art. 5 della Tabella allegata al DPR [131/86](#) consenta di **escludere** l'obbligo di registrazione per l'atto scritto con cui sia formalizzata la cessione di credito tra titolare del credito di imposta e cessionario, atteso che tale norma include tra gli "atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" tutti gli "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute" (si veda "[Cessione del credito locazioni senza obbligo di registrazione](#)" del 6 luglio 2020).

In tal senso si era espressa la stessa Agenzia delle Entrate, con la ris. 5 dicembre 2018 n. [84](#), relativamente alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di **riqualificazione energetica**, ove si era chiarito che il citato art. 5 della Tabella "intende esonerare dall'obbligo di registrazione tutti gli atti e documenti relativi all'attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase", e precisato, inoltre, che l'esonero da registrazione vale, ex [art. 7](#) del DPR n. 131/86, anche ove la cessione del credito sia redatta per atto pubblico o scrittura autenticata.

Alle medesime conclusioni potrebbe pervenirsi anche per l'**imposta di bollo**, a norma dell'art. 5 della Tabella B allegata al DPR [642/72](#), che esenta da bollo in modo assoluto "atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo".

Maggiori informazioni dall'OdV al collegio sindacale

Le nuove norme di comportamento messe in consultazione dal CNDCEC rafforzano i rapporti tra i due organi

/ Maria Francesca ARTUSI e Annalisa DE VIVO

Nell'aggiornamento dei [principi di comportamento](#) del collegio sindacale di società non quotate, in pubblica consultazione da pochi giorni, il CNDCEC ripropone con formulazione immutata la norma sui **rapporti** del collegio sindacale con l'Organismo di Vigilanza.

Come nella [precedente versione](#) (aggiornata al 2015), la norma 5.5. recita: "Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, il collegio sindacale **acquisisce informazioni** dall'organismo di vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato ex DLgs. n. [231/2001](#). Il Collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell'organismo di vigilanza a favore dell'organo amministrativo e dello stesso Collegio sindacale. La funzione di organismo di vigilanza può essere affidata al Collegio sindacale".

È una norma basata sull'esistenza di un obbligo informativo "univoco" dell'OdV nei confronti del collegio sindacale, verosimilmente in ragione della **maggiore ampiezza** dei controlli demandati a quest'ultimo, tra i quali rientrano anche quelli connessi al modello organizzativo adottato dalla società, nonché alla sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza in capo all'OdV. Gioverà peraltro evidenziare che quest'ultimo, se da un lato è soggetto ad obblighi informativi, dall'altro deve anche ricevere flussi informativi da parte delle altre funzioni preposte ai controlli e dall'organo amministrativo, poiché solo in tal modo è posto in condizione di svolgere correttamente la propria attività di vigilanza sul modello.

A conferma di tale impostazione, negli innovati criteri applicativi che accompagnano la norma il CNDCEC specifica che il programma di incontri tra i due organi deve essere **concordato** tenendo presente che l'OdV deve assicurare la regolarità della propria attività in base ad una "sufficiente pianificazione" e ad una "continua correlazione informativa" con la struttura e con gli organi della società. Ulteriore nuova specificazione riguarda la tipologia delle informazioni che l'OdV deve fornire al collegio sindacale, precedentemente limitate all'attività svolta: i nuovi criteri applicativi aggiungono, infatti, che l'OdV deve riferire sulla vigilanza circa l'adeguatezza del modello, la sua efficace attuazione e il suo aggiornamento, con particolare riferimento all'inserimento dei nuovi reati presupposto presi in considerazione e alla "illustrazione delle procedure" poste a presidio delle relative aree di rischio.

Dunque, **obblighi informativi** ben più dettagliati, presumibilmente per consentire al collegio sindacale di en-

trare nel merito dell'attività svolta dall'OdV; il che sembra ancor più plausibile se si considera che, con riferimento alla circostanza che la società non abbia adottato il modello organizzativo, i criteri applicativi prevedono che il collegio sindacale, oltre a suggerire agli amministratori un'adeguata riflessione in merito (previsione questa già presente nella precedente versione), "in assenza di valide ragioni, stimoli le necessarie attivazioni" e, laddove l'organo amministrativo non abbia adottato il modello nonostante le numerose sollecitazioni, ne faccia menzione nella relazione al bilancio ex [art. 2429](#) c.c. "ai fini di far emergere le eventuali responsabilità e circoscriverne l'ambito".

In verità quest'ultima indicazione appare sovrabbondante, quanto meno ad una prima lettura, posto che nel testo vigente del DLgs. [231/2001](#) l'adozione del modello, ancorché fortemente consigliata, **non è obbligatoria**. L'inserimento nella relazione al bilancio del riferimento alla sua omessa adozione e la conseguente individuazione di eventuali responsabilità in capo agli amministratori sono, pertanto, da considerare accorgimenti opportuni esclusivamente nell'ipotesi in cui il collegio intenda evidenziare un'effettiva responsabilità degli amministratori per poi attivare gli strumenti di reazione previsti dalla legge.

Altrettanto interessante è il commento che accompagna la norma 5.5. con cui si torna ad evidenziare con forza il **ruolo di interlocutore** che l'OdV assume nei confronti del collegio. Viene, infatti, precisato che il modello organizzativo "è parte del sistema di controllo interno di cui il Collegio sindacale valuta l'adeguatezza e il funzionamento"; considerazione fatta propria già da qualche anno dalla migliore dottrina e dagli esperti in materia, a maggior ragione con le evoluzioni della nuova disciplina sulla crisi di impresa e con i conseguenti obblighi introdotti dall'innovato [art. 2086](#) c.c.

La sempre più intensa necessità di interlocuzione con l'OdV è determinata, da un lato, dall'incremento costante del catalogo dei reati-presupposto per la responsabilità degli enti (si pensi, da ultimo, all'introduzione di molte fattispecie del diritto penale tributario); dall'altro, dal regime sanzionatorio del DLgs. [231/2001](#) che "può avere effetti significativi sugli equilibri economico finanziari della società e sulla stessa continuità aziendale".

Infine, il documento non manca di ricordare, che l'efficacia del **flusso informativo** in termini di diffusione e tempestività non può che migliorare qualora dell'OdV facciano parte uno o più sindaci della società.

Nuova procedura web per inviare i corrispettivi di benzina e gasolio

L'applicazione costituisce uno strumento semplificato a disposizione degli operatori meno strutturati

/ Corinna COSENTINO

A partire da ieri, 23 ottobre 2020, è disponibile una nuova **applicazione web** per la trasmissione dei dati dei corrispettivi da parte dei [distributori di carburanti](#).

È quanto reso noto dall'Agenzia delle Dogane e monopoli con il comunicato n. 369012/2020, pubblicato nella stessa data.

L'applicazione, si legge nel documento che illustra i diversi passaggi per il suo utilizzo, consente di ampliare le modalità a disposizione degli operatori per adempiere all'obbligo di invio dei corrispettivi di benzina e gasolio previsto dall'[art. 2](#) comma 1-*bis* del DLgs. 127/2015, ammettendo la **compilazione on line** del modulo realizzato sulla base del "**Tracciato unico** Cessione carburanti & Registro C/S".

In tal modo, la nuova procedura dovrebbe risolvere alcune delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell'adempimento dell'obbligo, supportando in particolare quelli meno strutturati.

Essa è accessibile dall'area riservata del portale unico dell'Agenzia delle Dogane, mediante le credenziali SPID di livello 2 o CNS e prevede **tre funzionalità**:

- una per acquisire i dati dei corrispettivi e inviarli;
- un'altra per richiedere l'annullamento di un invio o di parte di esso;
- una terza per visualizzare l'esito delle trasmissioni.

Invece, la consultazione, la modifica o l'integrazione dei dati sono consentite soltanto prima dell'invio.

Nella sezione "Corrispettivi giornalieri" sarà possibile inserire i dati relativi a imponibile e imposta delle cessioni di benzina e gasolio, indicando i totali per ciascun giorno del mese.

Si noti, peraltro, che in base alle istruzioni del tracciato unico citato, il **totale giornaliero** dei corrispettivi dovrebbe essere calcolato al lordo di quelli documentati mediante fattura. Vanno poi indicati in modo distinto, eventualmente, i dati relativi alle cessioni di altre tipologie di carburanti (nello specifico, gpl e gas).

Una volta inviati i dati, all'utente verrà notificato l'identificativo univoco dell'invio attribuito dal sistema. Per cui, qualora l'esercente intenda **annullare** una trasmissione, occorrerà richiamare tale codice e selezionare i dati che si intendono annullare, presenti nel file richiamato.

Infine, nell'ultima sezione fra quelle indicate, sarà possibile visualizzare l'**esito finale** dell'elaborazione dei dati di un invio (acquisizione o annullamento).

Si osserva come la nuova procedura web sia stata implementata e resa disponibile in prossimità dalla **prima scadenza** di invio dei dati prevista a carico di una parte dei gestori.

Il legislatore, infatti, al fine di garantire gradualità nell'applicazione del nuovo adempimento, ha ammesso l'individuazione di termini diversi di avvio dell'obbligo sia sulla base del grado di automazione degli impianti, sia sulla base della quantità di carburante erogato.

Pertanto, se per gli impianti con erogato 2018 inferiore alla soglia di **1,5 milioni di litri** l'obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi delle cessioni di benzina e gasolio entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021, per gli impianti con erogato superiore alla suddetta soglia l'obbligo è entrato in vigore dal 1° settembre 2020.

Entro il 2 novembre l'invio dei dati di settembre

Poiché la trasmissione dei dati, in caso di soggetti con liquidazioni IVA mensili, deve essere eseguita entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, il primo appuntamento, per questi ultimi soggetti, è fissato al **2 novembre** 2020 (il 31 ottobre cade di sabato).

La medesima scadenza dovrebbe applicarsi anche ai gestori che effettuano le liquidazioni con **cadenza trimestrale**. In tal caso, infatti, l'invio è dovuto entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (*cfr.* provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e monopoli del [30 dicembre 2019](#)). Pertanto, anche questi ultimi dovrebbero effettuare entro il prossimo 2 novembre l'invio dei dati di settembre (in quanto ultimo mese del terzo trimestre).

In ogni caso, anche per i trimestri successivi, tali soggetti, ove utilizzino la procedura web, saranno tenuti a un **invio distinto** per ciascuno dei mesi inclusi nel periodo. Infatti, il modulo compilato e inviato tramite l'applicazione web è riferito soltanto a un'unica mensilità.

Si ricorda, in ultimo, che nelle ipotesi di omesso o tardivo invio dei dati dovrebbero applicarsi le sanzioni individuate dall'[art. 2](#) comma 6 del DLgs. 127/2015 (in particolare, la sanzione pari al **100%** dell'imposta corrispondente all'importo non documentato).

Ecceденza da Patent box con integrativa per il consolidato

Se la società fuoriesce dal gruppo non può però trasferire ex art. 43-ter del DPR 602/73 l'ecceденza IRES all'ex società consolidante

/ Pamela ALBERTI e Salvatore SANNA

Con la risposta a interpello n. [498](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla presentazione di dichiarazioni integrative al fine di beneficiare del Patent box nell'ambito della tassazione di gruppo, con particolare riferimento ad una società "ex consolidata" di un **consolidato fiscale nazionale**.

Nel caso di specie, una società, nei periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017 partecipava, in qualità di consolidata ed assieme ad altre società dalla medesima partecipate, al regime di consolidato fiscale nazionale, venuto meno nel 2018. La società, a seguito di esercizio di una nuova opzione, ha però aderito, in qualità di capogruppo, ad un nuovo consolidato fiscale già a partire dal periodo d'imposta 2018, con le società dalla medesima partecipate (e già aderenti al precedente consolidato).

Nel 2020 la suddetta società ha siglato con l'Agenzia delle Entrate un accordo di ruling, per l'utilizzo diretto di beni immateriali, relativamente ai periodi d'imposta dal 2015 al 2019 e chiede chiarimenti in merito agli **adempimenti dichiarativi** da porre in essere per ottenere il riconoscimento dell'ecceденza di credito spettante, in relazione al minor reddito imponibile dalla medesima realizzato, per gli esercizi in esame, a seguito della stipula dell'accordo "Patent box".

In merito alla possibilità di presentare dichiarazioni integrative "a favore", l'Agenzia delle Entrate riepiloga l'attuale disciplina prevista dall'[art. 2](#) commi 8 e 8-bis del DPR 322/98. In particolare, il contribuente potrà inviare una dichiarazione **integrativa a favore** anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione successiva.

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito (o il maggior credito) è immediatamente compensabile, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, con debiti del medesimo periodo risultanti dalla dichiarazione presentata. Qualora invece la dichiarazione integrativa sia presentata oltre i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione solo per pagare debiti che matureranno a partire **dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa. In tale ipotesi, peraltro, il credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa e concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito.

Tanto premesso, con riguardo agli ultimi periodi d'im-

posta oggetto dell'accordo di ruling per il Patent box, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- per il periodo d'imposta 2019, l'agevolazione può essere fruita direttamente in sede di dichiarazione nel modello REDDITI SC 2020 (da presentare entro il 30 novembre 2020);

- per il periodo d'imposta 2018, è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore (della società e del consolidato) entro il 30 novembre 2020 e l'eventuale credito emergente potrà essere utilizzato subito in compensazione.

Per gli anni 2015, 2016 e 2017, al fine di dare evidenza alle variazioni in diminuzione conseguenti alla stipula dell'accordo per il Patent Box, l'Agenzia precisa che la società può integrare le proprie dichiarazioni e, a sua volta, la **ex consolidante** può presentare le **dichiarazioni integrative** del modello di consolidato nazionale (CNM) relative a tali anni d'imposta, al fine di far emergere la maggior ecceденza a credito/ecceденza di versamento in capo all'ex consolidato.

Credito nella disponibilità dell'ex consolidante

Detto credito, tuttavia, non può essere ceduto ex [art. 43-ter](#) del DPR 602/73, poiché non solo il consolidato si è interrotto, ma la società ex consolidante non risulta più parte del gruppo e, quindi, mancano le condizioni richieste dalla norma per effettuare il **trasferimento del credito**.

Sempre in merito all'utilizzo delle **ecceденza IRES**, viene chiarito che è la ex consolidante che può **disporre** del maggior credito emergente dalle dichiarazioni integrative e, quindi, chiederne il rimborso o utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'[art. 124](#) del TUIR.

Qualora la ex consolidante decida di chiedere il credito a rimborso, il medesimo potrà essere ceduto a terzi e alla società che ha ottenuto il beneficio del Patent box ai sensi dell'[art. 43-bis](#) del DPR 602/73.

Nel caso in cui, invece, si intendesse utilizzarlo in **compensazione**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sulla base dei pregressi accordi di consolidamento, l'ex consolidante può trasferire alla propria "ex consolidata" un importo pari all'ecceденza di imposta trattenuta, in applicazione dell'[art. 118](#), comma 4, del TUIR. In questo modo, si evita che si generino delle plusvalenze tassabili in capo alla ex consolidante nell'ipotesi in cui a suo tempo abbia ricevuto risorse finanziarie per assolvere i debiti fiscali in misura superiore a quanto effettivamente dovuto.

Conguagli delle somme anticipate per la tutela previdenziale in quarantena al via

In questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di quarantena a carico dell'INPS con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020

/ Elisa TOMBARI

Con il messaggio n. [3871](#) pubblicato ieri, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per procedere ai conguagli delle somme **anticipate dai datori di lavoro**, con riferimento alle prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all'importo anticipato per conto dell'Istituto, in attuazione di quanto previsto dall'[art. 26](#) del DL 18/2020 (conv. L. [27/2020](#)).

La norma, al comma 1, dispone l'equiparazione della **quarantena** alla malattia, con conseguente riconoscimento ai lavoratori dell'indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e dell'eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro. Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica. L'INPS sottolinea inoltre che i periodi di quarantena, per espressa previsione della norma, non rilevano ai fini del superamento del periodo di comparto.

Il comma 2 dispone invece una specifica tutela per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, o in possesso del riconoscimento di disabilità, per i quali l'intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato sia equiparato a **degenza ospedaliera**.

Analizzata la norma, l'INPS rende noto che i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di "quarantena", nella misura massima dell'importo equivalente a quello dell'indennità di malattia o di degenza ospedaliera, laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, e comunque entro i limiti del monitoraggio della spesa indicati dalla norma. Per consentire il monitoraggio, in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di "quarantena" a carico dell'INPS con prognosi che si sia conclusa entro il **30 settembre 2020**.

Dal punto di vista operativo, nel flusso UniEmens, l'Istituto di previdenza ha previsto i seguenti **nuovi co-**

dici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- MV6: DL n. 18/2020 – [art. 26](#) comma 1 – Quarantena;
- MV7: DL n. 18/2020 – [art. 26](#) comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con terapie;
- MV8: DL n. 18/2020 – [art. 26](#) comma 6 - Malattia accertata da COVID-19.

Dovrà poi essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento "CodiceEvento" di "Settimana" procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità; infine, il valore della retribuzione "persa" a motivo dell'assenza dovrà essere indicato nell'elemento "DiffAccredito".

Trattandosi di **eventi giornalieri**, si legge nel messaggio in commento, è prevista la compilazione del calendario giornaliero. Nell'elemento "Giorno" interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto:

- Elemento "Lavorato" = N;
- Elemento "TipoCoperturaGiorn" = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell'indennità giornaliera di malattia da parte dell'azienda);
- Elemento "CodiceEventoGiorn" = MV6 / MV7 / MV8;
- Elemento "InfoAggEvento" di "EventoGiorn" = PUC.

Dopo aver fornito le istruzioni per i lavoratori dello **sport** e dello spettacolo e per quelli iscritti al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato (FS) o IPOST, l'INPS precisa poi che qualora l'importo anticipato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia, i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell'elemento "Mese-Precedente", restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice **causale "E775"** (restituzione indennità di malattia), presente nell'elemento DatiRetributivi/Malattia/MalAdebito/CausaleVersMal, e contestualmente riporteranno l'importo spettante per quarantena con i codici e le modalità sopra riportate.

Istanza di Fondo incentivo occupazione alla Cassa edile del luogo di assunzione

Per ottenere il contributo l'impresa deve essere in possesso della regolarità contributiva al momento sia della richiesta, sia della compensazione

/ Daniele SILVESTRO

Sono state pubblicate nella giornata di ieri le [FAQ](#) della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili con cui vengono chiariti alcuni aspetti relativi al **Fondo incentivo occupazione**.

Si ricorda che il Fondo in argomento riconosce, al ricorrere di specifiche condizioni, un **incentivo** alle imprese che abbiano effettuato assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o abbiano proceduto alla trasformazione di contratto a tempo determinato, a partire dal 1° gennaio 2020. Il beneficio è limitato ai lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).

Ai fini del diritto, è necessario che le imprese non abbiano proceduto a **licenziamenti** individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l'assunzione, per gli operai occupati nella medesima unità produttiva con lo stesso livello contrattuale e le stesse mansioni.

L'incentivo consiste in un contributo *una tantum* di **600 euro**, da portare in compensazione con i contributi dovuti alla Cassa edile/Edilcassa, e in un voucher di formazione fissato nella misura di **150 euro**.

L'impresa interessata deve presentare la **domanda** tramite PEC, entro 30 giorni dalla data di assunzione presso la Cassa edile/Edilcassa competente, per essere poi esaminata ed elaborata entro la fine del mese successivo a quello di chiusura del semestre (1° ottobre – 31 marzo e 1° aprile – 30 settembre). In fase di prima applicazione del Fondo, per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2020 (si veda "[Domande per il Fondo incentivo occupazione delle Casse edili entro il 31 ottobre 2020](#)" del 1° ottobre 2020).

Ciò premesso, i primi chiarimenti riguardano l'ambito soggettivo. In particolare, l'incentivo di 600 euro viene riconosciuto solo agli operai che **non** abbiano compiuto **30 anni** (29 anni e 364 giorni) assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche con apprendistato professionalizzante e nelle ipotesi di trasformazione di contratto a tempo determinato (sono tuttavia esclusi dall'incentivo le trasformazioni del contratto di apprendistato). Invece, il voucher di 150 euro è riconosciuto nelle medesime ipotesi a esclusione dell'apprendistato professionalizzante. Pertanto, l'incentivo erogato dal Fondo **non può essere** richiesto per gli impiegati.

Gli impiegati saranno invece presi in considerazione

ai fini del computo della **soglia del 30%**, insieme anche ai lavoratori a chiamata o part time. Tale chiarimento risulta rilevante in quanto l'incentivo può essere riconosciuto per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno in Cassa edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali. Resta ferma la possibilità di beneficiare dell'incentivo per un lavoratore a prescindere dal numero dei lavoratori occupati.

Viene, inoltre, sottolineato che il diritto all'incentivo può essere richiesto da tutte le imprese che, sia al momento della richiesta del beneficio sia al momento della compensazione da parte della Cassa edile/Edilcassa competente, siano in **regola con i versamenti** in tutte le Casse edili/Edilcasse in cui abbiano una posizione aperta. Possono beneficiare anche le imprese con un piano di rateizzazione in corso, purché in regola con il versamento delle rate.

Ulteriori chiarimenti riguardano poi la competente Cassa edile/Edilcassa a ricevere la domanda da parte delle imprese interessate alla fruizione del beneficio. Nello specifico, la competenza viene determinata in relazione al luogo dove viene **effettuata l'assunzione**, anche se il lavoratore risulta iscritto nello stesso mese in più Casse edili/Edilcasse ovvero in caso di trasferimento del lavoratore dopo 3 mesi su un altro cantiere.

Niente revoca in caso di dimissioni del lavoratore

Con riguardo alle ipotesi di **revoca** dell'incentivo già compensato, si provvederà a registrare, sulla posizione dell'impresa, il corrispettivo importo a debito, il quale sarà prontamente comunicato all'impresa per il relativo recupero. Sul punto, viene inoltre precisato che la revoca non avviene in caso di dimissioni del lavoratore.

Altro chiarimento riguarda poi il rapporto tra le due tipologie di agevolazioni: l'incentivo di 600 euro e il voucher di 150 euro. Più in particolare, **non è obbligatorio** richiedere entrambi gli incentivi, tuttavia risulta tranne, al fine della richiesta del voucher, aver richiesto l'incentivo di 600 euro.

Viene infine precisato che la compensazione dell'importo di 600 euro deve essere effettuata su tutto quanto dovuto dall'impresa nel mese di competenza, fermo restando la verifica della Cassa circa la **capienza** del Fondo Incentivo Occupazione.

Centralità dell'OIV negli enti locali per pianificazione e controllo interno

La gestione della crisi dovuta alla pandemia riporta all'attenzione il ruolo di misurazione della performance organizzativa dell'organismo indipendente

/ Alessandro BAUDINO e Roberto FRASCINELLI

Il DM 6 agosto 2020 (istitutivo dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance nelle pubbliche amministrazioni) ha riaperto il dibattito sull'utilità di tali organismi.

La centralità degli strumenti di **misurazione e valutazione** della **performance organizzativa** nelle P.A. appare evidente se si considera che, come segnalato dall'[art. 147](#) del TUEL (enunciato con riferimento agli enti locali ma applicabile alla gestione di ogni amministrazione pubblica), il sistema di controllo di gestione mira a "garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno".

Per contro (come emerge da uno studio pubblicato sul sito della SDA Bocconi School of Management), nella maggior parte dei casi gli strumenti di misurazione e valutazione della performance vengono utilizzati per la determinazione della **premialità** e per indirizzare le decisioni sulla carriera dei dipendenti (performance **individuale**), mentre solo in percentuale modestissima la misurazione della performance viene impiegata per supportare la programmazione operativa e per monitorare il raggiungimento degli obiettivi strategici (performance organizzativa).

L'eccezionalità della situazione causata dalla diffusione della pandemia di COVID-19 pone ora i presupposti per restituire agli **OIV** quella centralità di funzioni che il legislatore ha loro assegnato.

Ai fini della gestione di questa gravissima e prolungata situazione di crisi, sarà essenziale il ricorso ai fondi e alle risorse che – con i vari strumenti disponibili – verranno messe a disposizione dall'Unione europea. L'accesso a queste risorse dovrà tuttavia essere supportato da un'accurata attività di **pianificazione**, cui dovrà seguire una corretta attività di allocazione tra i vari comparti e una successiva attività di rendicontazione del loro corretto impiego.

A questi fini sarà fondamentale il buon funzionamento del sistema di **controllo interno** su cui gli OIV, in sede di valutazione della performance organizzativa, potranno svolgere un ruolo centrale di indirizzo a sostegno della dirigenza e degli organi di indirizzo politico. Nonostante la centralità di tali funzioni, la **responsabilità** dei componenti dell'OIV rimarrà tuttavia **contenuta**.

Infatti l'OIV, pur rispondendo a una finalità di tutela di interessi diffusi (privati e pubblici, anche di rango costituzionale) riconducibili al corretto ed efficiente svolgimento dell'attività della P.A., non è posto in una posizione di garanzia, analoga a quella attribuita ad altri organi (quali, ad esempio, il revisore o il responsabile prevenzione corruzione trasparenza).

Esclusa la responsabilità civile extracontrattuale per i componenti dell'OIV

Gli atti, le verifiche e le relazioni svolte dall'OIV sono destinati all'organo dirigente e agli organi di indirizzo politico, anche se i risultati sono soggetti a pubblicazione. Sembra quindi corretto escludere che, con il proprio operato, i componenti dell'OIV possano incorrere nell'assunzione di una responsabilità (civile extracontrattuale) nei confronti dei terzi.

Sotto il profilo della **responsabilità interna** (e cioè nei rapporti tra componenti dell'Organismo ed ente), la stessa si configura come responsabilità contrattuale da prestazione di opera professionale, il che consente di ricondurre l'inadempimento a una violazione dell'obbligo di diligenza richiesta nell'assolvimento dell'incarico.

Al componente dell'OIV è tuttavia richiesta una **prestazione** particolarmente **qualificata**, come si desume dai compiti stessi che la legge gli attribuisce e dai requisiti di professionalità che deve possedere per svolgere i propri compiti con competenza adeguata. Il componente dell'OIV è, cioè, un professionista del controllo, inteso come vigilanza, e la sua prestazione ricade nell'ambito di applicazione dell'[art. 1176](#) c.c., a norma del quale "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". Il componente dell'Organismo indipendente di valutazione sarà pertanto tenuto a svolgere la sua prestazione non solo secondo la diligenza del buon padre di famiglia, ma secondo quel particolare grado di diligenza che contraddistingue la **diligenza professionale**.

Gli specifici obblighi di **competenza e formazione continua** previsti dalla normativa di settore vanno ad affiancarsi agli obblighi deontologici di competenza previsti dall'[art. 8](#) del Codice deontologico dei commercialisti e degli esperti contabili (e, per gli avvocati, dagli [artt. 14](#) e [15](#) del Codice deontologico forense).

L'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro va sottoscritto entro fine anno

Per l'accesso al Fondo Nuove Competenze va presentata all'ANPAL un'istanza di contributo

/ Giada GIANOLA

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del [9 ottobre 2020](#) ha completato l'iter di registrazione presso la Corte dei Conti. In proposito si ricorda che con tale decreto sono stati individuati i criteri e le modalità di applicazione del **Fondo Nuove Competenze** istituito presso l'ANPAL, come previsto dal comma 3 dell'[art. 88](#) del DL 34/2020, conv. L. [77/2020](#).

Per effetto delle modifiche introdotte dall'[art. 4](#) del DL 104/2020 (decreto "Agosto"), conv. L. [126/2020](#), è stata estesa l'operatività di tale misura anche per l'anno 2021 ed è stato inoltre incrementato l'ammontare delle **risorse stanziare** di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

Infine, in virtù del citato art. 4 del decreto "Agosto", ne è stata ampliata la funzione, in quanto le specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, realizzate attraverso i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ai sensi del comma 1 dell'art. 88 del DL 34/2020, possono essere raggiunte anche al fine di favorire **percorsi di ricollocazione** dei lavoratori, oltre che per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa.

Il predetto decreto interministeriale precisa che gli accordi collettivi di cui al primo comma dell'art. 88, i quali devono essere siglati da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, devono essere sottoscritti entro il **31 dicembre 2020**.

Oltre al limite temporale, il provvedimento chiarisce anche il limite orario massimo per lavoratore da destinare allo sviluppo delle competenze, pari a **250 ore**, e che le attività volte alla formazione si dovranno concludere entro 90 giorni dall'approvazione della domanda (il termine viene portato a 120 giorni nel caso di partecipazione dei fondi paritetici interprofessionali e del

fondo per la formazione e il sostegno al reddito ai sensi dell'art. 8 del decreto).

Ai fini dell'accesso al Fondo, è prevista la pubblicazione da parte dell'ANPAL sul proprio sito internet, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, di un avviso con cui vengono definiti i termini e le modalità per la presentazione delle **istanze di contributo** che i datori di lavoro, dopo il raggiungimento delle intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, dovranno appunto proporre, nonché i requisiti per l'approvazione delle stesse.

Progetti per lo sviluppo delle competenze da allegare alle istanze

A tali istanze di contributo, che in caso di gruppi societari potranno essere presentate dalla società capogruppo anche per le società dalla stessa controllate al 100%, andranno allegati i progetti per lo sviluppo delle competenze con l'individuazione degli **obiettivi di apprendimento**, dei destinatari, del soggetto erogatore e degli oneri. Andranno inoltre indicate le modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e la relativa durata, che potrà anche andare oltre la fine dell'anno, a condizione che il percorso sia iniziato prima di tale data.

Qualora l'istanza di contributo possieda i requisiti per essere accolta, l'ANPAL determina l'importo massimo – relativo alle ore di formazione e ai connessi contributi previdenziali e assistenziali, come disposto dall'art. 88, comma 1 del DL 34/2020 – che può essere riconosciuto in favore del datore di lavoro, la cui erogazione avverrà a cura dell'INPS con **cadenza trimestrale**.

Sui contributi erogati, l'ANPAL eseguirà, per effetto dell'art. 7 del decreto, **controlli** al fine di verificare che tali contributi corrispondano con la quantificazione effettiva del costo dei lavoratori impegnati nel percorso di apprendimento.

"Domestic sale" usabile per applicare il criterio del valore di transazione

Riguardo al valore doganale si registra un cambio di orientamento della Commissione Ue

/ Pier Paolo GHETTI e Sabrina FERRAZZI

Lo scorso 25 settembre la Commissione europea ha diramato la nuova versione della guidance in materia di **valore doganale** che sostituisce, in parte integrandola e in parte modificandola, la guidance già pubblicata nel 2016, a ridosso dell'entrata in vigore del Codice doganale dell'Unione europea.

Tra le varie novità, di rilievo, il cambio di orientamento della Commissione con riferimento alla nozione di **"domestic sale"**, introdotta dalla guidance del 2016 nel contesto dell'applicazione del criterio del valore di transazione.

Tale criterio, si ricorda, è il principale (nonché il più utilizzato) per determinare la base imponibile daziaria; esso deve essere sempre applicato, essendo il criterio che meglio esprime il valore economico e reale dei beni, potendo derogarvisi solo in carenza delle condizioni previste per la sua applicazione. In questo ultimo caso, troverebbero applicazione i c.d. metodi alternativi.

Le norme di rilievo sono due:

- [l'art. 70](#), par. 1, del regolamento (Ue) 952/2013 (CDU), in base al quale il criterio del valore di transazione si applica a partire dal **prezzo** pagato o da pagare per le merci quando vendute per l'esportazione nel territorio doganale dell'Unione europea;

- [l'art. 128](#), par. 1, del regolamento (Ue) 2447/2015 (RE), il quale stabilisce che tale prezzo debba essere determinato, al momento della presentazione della dichiarazione doganale, sulla base della **vendita** avvenuta immediatamente prima dell'introduzione dei beni nel territorio doganale unionale. Il criterio indicato è quello del *last sale for export*: è la transazione che comporta l'introduzione dei beni nell'Unione europea ad assumere rilevanza.

L'[art. 128](#) del Reg. 2447/2015, quindi, definisce quale sia la **transazione rilevante** ai fini della applicazione del criterio del valore di transazione, disciplinato dall'[art. 70](#) del reg. 952/2013.

La guidance del 2016 era intervenuta proprio in merito all'applicazione dell'[art. 128](#) cit. e, in particolare, aveva espresso il seguente indirizzo: "a domestic sale (buyer and seller in EU) – do not qualify as a sale for export to the EU" (par. 9 guidance 2016).

Stando alle precedenti indicazioni della Commissione, dunque, una compravendita tra due soggetti stabiliti nell'Unione europea non poteva essere considerata un *sale for export*, con conseguente impossibilità di "utilizzarla" al fine di applicare il criterio del valore di transazione di cui all'[art. 70](#) del CDU.

Non trascurabili le **conseguenze pratiche** dell'applicazione di tale criterio: ad esempio, in una transazione tra A e B (entrambe società unionali) il criterio del valore di transazione non poteva trovare impiego, con conseguente ricorso ai metodi alternativi.

Nell'ambito di **transazioni a catena**, invece – dove A e B sono soggetti extra-Ue, mentre C e D sono soggetti unionali – stando alla vecchia guidance, la transazione rilevante in dogana avrebbe dovuto essere quella tra B e C (nella misura in cui fosse già stata rivolta all'esportazione verso l'Ue). La base imponibile daziaria quindi poteva essere ridotta, nella misura in cui detta transazione risultasse a prezzo inferiore a quella praticata tra C e D.

Nota dolente, le difficoltà, in sede di importazione, di documentare quella transazione in assenza di accesso alla fattura tra B e C, nonché il **disallineamento** tra base imponibile daziaria e IVA in sede di importazione. Tuttavia, l'indirizzo espresso nel 2016 era stato posto in dubbio dagli operatori e, in realtà, anche da qualche dogana unionale. Per quanto autorevole, l'indirizzo della Commissione riportato nelle guidance ha valenza interpretativa, non essendo invece legalmente vincolante.

Nella guidance rivista, lo scorso settembre, la Commissione è tornata sui suoi passi, sostenendo che, invece, anche una *domestic sale* può essere utilizzata ai fini dell'applicazione del criterio del valore di transazione.

Come effetto, la nuova impostazione può comportare, nelle transazioni a catena, un incremento del carico daziario, ora tarato sull'ultima transazione precedente l'introduzione dei beni nell'Ue, a prescindere dallo stabilimento delle parti coinvolte. Riallineate, inoltre, la base imponibile daziaria e IVA.

Nella guidance, osserva la Commissione a commento del proprio *revirement*, la definizione del valore in dogana ricalca quanto stabilito dall'Accordo GATT e relativo Accordo sull'implementazione del GATT (WTO Valuation Agreement) che non contengono previsioni volte a **limitare la transazione** rilevante a quella tra soggetti stabiliti e non nel Paese di importazione.

Tale circostanza, osserva infine la Commissione, è stata, peraltro, già riscontrata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che aveva già confermato la possibilità di assumere come vendita rilevante ai fini del valore in dogana quella tra due soggetti stabiliti nell'Unione Europea (6 giugno 1990, *Unifert v Hauptzollamt Münster*, causa [C-11/89](#)).

Attivo il servizio per presentare le domande di indennità COVID-19 onnicomprensiva

L'INPS ha reso noto che da ieri è attivo il servizio per la presentazione delle domande di **indennità COVID-19 onnicomprensiva** introdotta dal DL [104/2020](#) convertito (DL "Agosto", si veda "[Indennità del DL Agosto non cumulabili tra loro](#)" del 29 agosto).

L'Istituto ricorda che l'[art. 9](#) del DL ha introdotto indennità onnicomprensive pari a **1.000 euro** erogate dall'INPS in favore di alcune categorie di lavoratori, ossia:

- stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del **turismo** e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- **autonomi occasionali**;
- incaricati di vendita a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi gior-

nalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;

- lavoratori dello **spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;

- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Chi ha già beneficiato di indennità COVID-19 e rientra in queste categorie, anche a seguito di riesame con esito **positivo**, non deve presentare domanda per l'indennità onnicomprensiva, perché quest'ultima verrà erogata direttamente dall'INPS.

Chi, invece, non ha ancora presentato domanda per altre indennità o ha presentato domanda, ma questa risulta "**Respin-ta**", deve presentare una **nuova domanda** per l'indennità onnicomprensiva.

Per CNDCEC e Università di Tor Vergata la certificazione dei contratti è anche via web

Con un comunicato stampa diffuso ieri, 23 ottobre 2020, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso noto che la convenzione sottoscritta nel 2016 tra lo stesso CNDCEC e l'Università di Tor Vergata, finalizzata all'abilitazione della categoria alla **certificazione** dei contratti di lavoro delle aziende assistite, si arricchisce di una piattaforma telematica che renderà più agevoli le procedure.

Si ricorda, infatti, che l'ateneo di Tor Vergata rientra – ai sensi dell'[art. 76](#) del DLgs. 276/2003 – tra i soggetti abilitati alla certificazione dei **contratti di lavoro**.

Operativamente, la piattaforma consentirà di svolgere anche a distanza il contraddittorio tra il datore di lavoro, il collaboratore e la Commissione istituita presso l'Ateneo romano, in modo tale che il contratto tra le parti possa essere certificato anche telematicamente.

In particolare, la nuova **piattaforma web** sarà presentata nel corso del webinar intitolato "La certificazione dei contratti di lavoro", organizzato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti in collaborazione con l'Università di Tor Vergata, che si

terrà in diretta il prossimo 28 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Come evidenziato dal Consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla materia, Roberto Cunsolo, tale strumento faciliterà e snellerà di molto il lavoro dei tantissimi colleghi che si occupano di lavoro.

Sul punto, si ricorda che la disciplina della certificazione dei contratti di lavoro è regolata dagli artt. da [75](#) a [81](#) del DLgs. 276/2003, e si sostanzia in una procedura **volontaria** attivata dalle parti interessate, finalizzata sia a ottenere la corretta qualificazione del contratto sia a ridurre il contenzioso in materia di lavoro.

Ai sensi dell'art. 76 del DLgs. 276/2003, le commissioni di certificazione possono essere istituite presso enti bilaterali, Ispettorati Territoriali del lavoro, Province, Università (come nel caso di Tor Vergata), comprese le Fondazioni universitarie, Ministero del lavoro e Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro.

Dal Corporate Reporting Forum un approccio strategico alla sostenibilità

Il Corporate Reporting Forum (CRF), iniziativa promossa da ASSIREVI, dal CNDCEC e dal CSR Manager Network e Nedcommunity CRF, ha pubblicato il documento "Creazione di valore e Sustainable Business Model. Approccio strategico alla sostenibilità", in cui viene affrontata la questione dell'opportunità di un cambiamento radicale e complessivo e di una reinterpretazione del concetto stesso di **valore** nonché dei **processi** che lo generano.

Nel lavoro viene evidenziato come, nell'ambito del modello di

gestione di ciascuna azienda, sia possibile esaltare gli elementi non finanziari, integrandoli con quelli finanziari, mediante un approccio orientato all'adozione del "Sustainable Business Model", intorno al quale pianificare e calibrare le diverse politiche e strategie nel perseguimento del "**successo sostenibile**".

In tale contesto viene sottolineato come:

- la sostenibilità e la transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio siano elementi fondamentali per ga-

rantire la competitività a lungo termine dell'economia;

- le organizzazioni con il maggior potenziale di crescita perseguono strategie orientate alla **Corporate Sustainability**, che oggi trova la sua evoluzione nel concetto di Corporate Shared Value (CSV).

Si evidenzia come le modalità perseguibili per la creazione del CSV siano le seguenti:

- riconcepire e innovare i prodotti e i servizi valutando i **rischi** e le **opportunità** legate alla produzione o all'erogazione di quanto già offerto, per meglio servire i mercati di riferi-

mento o entrare in nuovi mercati non ancora esplorati;

- ridefinire e innovare la produttività della catena del valore incrementando la **qualità** dei prodotti e/o l'efficienza dei processi produttivi;

- sostenere lo sviluppo dei **cluster locali** con cui l'impresa entra in contatto tramite l'ammodernamento delle infrastrutture, il supporto ai fornitori locali e il sostegno alle comunità di riferimento, per ottenere un vantaggio competitivo di lungo periodo e promuovere al contempo lo sviluppo sociale.

Riaperti i termini per la presentazione delle domande di prepensionamento dei poligrafici

Con il messaggio n. [3874](#) pubblicato ieri, l'INPS ha fornito le prime indicazioni con riguardo alla novità apportata in sede di conversione del DL [104/2020](#) (DL "Agosto") in materia di prepensionamento dei **lavoratori poligrafici**, annunciando l'uscita di una circolare operativa.

Nello specifico, l'[art. 27](#) comma 3-*bis* del DL 104/2020 convertito ha previsto che i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al **prepensionamento**, ai sensi dell'[art. 1](#) comma 500 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), il cui termine decadenza per la presentazione della domanda sia scaduto successivamente al 1° febbraio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria), ma non oltre il 14 dicembre 2020 (60 giorni dall'entrata in vigore della legge di con-

versione), **sono rimessi** nei termini qualora presentino la domanda di pensione entro tale ultima data.

Il messaggio in commento distingue poi tra chi non ha ancora presentato la domanda di prepensionamento e chi, invece, l'ha presentata una volta decorso il termine decadenza. Nel primo caso, i soggetti sono tenuti alla **presentazione della domanda**, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla legge; in tale ipotesi, il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione dell'attività da lavoro dipendente. Nel secondo caso, invece, le domande respinte saranno **riesaminate d'ufficio**.

Omessa dichiarazione se i beni acquistati non si trovano in magazzino

La Cassazione, nella sentenza n. [29338/2020](#), ha ribadito che, per la configurabilità del delitto di **omessa dichiarazione** ai fini di evasione delle imposte ([art. 5](#) del DLgs. 74/2000), non può farsi ricorso alle presunzioni tributarie, come quella secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell'azienda, in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto.

Vale, in verità, il principio in base al quale spetta esclusivamente al giudice penale il compito di **determinare l'ammontare** dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata – peraltro anche suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca – in base ad una verifica che può venire a sovrapporsi, ed anche a entrare in contraddizione, con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria.

In particolare, in sede penale occorre sempre **privilegiare** il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente for-

male che caratterizzano l'ordinamento fiscale; ma si può certamente fare ricorso alle risultanze delle indagini svolte nella fase dell'accertamento tributario, a condizione che il giudice proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari unitamente ad elementi di riscontro, eventualmente acquisiti anche altrove, che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa.

A fronte di ciò, è reputato possibile desumere dal fatto che una società risulti aver acquistato merci per un significativo importo, regolarmente fatturato, senza che queste siano poi **rinvenute nei magazzini**, che le stesse siano state vendute in modo fiscalmente irregolare, con conseguente evasione dell'IVA.

L'imposta dovuta, poi, è da considerare logicamente calcolata applicando sull'imponibile risultante dalle fatture di acquisto la percentuale di **ricarico del 10%**, che la stessa società aveva negli anni precedenti operato in sede di rivendita delle merci, risultandone il certo, e ampio, superamento della soglia di punibilità normativamente prevista.

Se l'indebito utilizzo di carte "consegue" denaro non c'è riciclaggio

La Cassazione, nella sentenza n. [27885/2020](#), ha affermato che, in astratto, la commissione del reato di cui all'[art. 55](#) comma 9 del DLgs. 231/2007, oggi [art. 493-ter](#) c.p., **indebito utilizzo** e falsificazione di carte di credito e di pagamento, non esclude la punibilità per il reato di riciclaggio.

La norma, infatti, prevede diverse condotte tra di loro autonome, così come le ipotesi di reato che ne derivano, che **possono concorrere** tra di loro, costituire reato presupposto del reato di ricettazione o di riciclaggio ovvero essere strumentali alla commissione del riciclaggio medesimo.

In alcune situazioni, in particolare, l'indebito utilizzo della

carta non è strumentale alla sostituzione, al trasferimento o al reimpiego del profitto del reato presupposto quanto, piuttosto, è la modalità di commissione del **reato presupposto** stesso; l'azione con la quale l'autore consegue il profitto della condotta criminosa posta in essere.

In tali ipotesi, nelle quali il soggetto, utilizzando indebitamente la carta di credito o di pagamento non "ripulisce" la somma ma la consegue, senza porre in essere ulteriori e distinte operazioni, la commissione del reato di cui all'art. 493-ter c.p. **esclude** la sussistenza del riciclaggio.

Istanze per il tax credit librerie prorogate al 30 ottobre

Il MiBACT, con apposito avviso, ha prorogato al **30 ottobre 2020** il termine per la presentazione delle istanze relative al credito d'imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri ([art. 1](#) commi 319 - 321 della L. n. 205/2017 e DM [23 aprile 2018](#)).

Il termine ordinario era fissato al 30 settembre 2020, prorogato poi al 23 ottobre 2020.

A fronte dell'ulteriore proroga, è quindi possibile presentare domanda per il riconoscimento del suddetto credito di im-

posta, riferita all'anno 2019, dal 24 settembre 2020 e fino al nuovo termine di scadenza del 30 ottobre 2020, **alle ore 12:00**.

Si ricorda che la procedura per la presentazione delle istanze è possibile esclusivamente mediante il portale taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.

Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, devono comunque effettuare una **nuova registrazione** a partire dalla data suindicata.